



CITTA di MAGENTA

Ordinanza N.
Data di registrazione

45
09/06/2021

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Richiamata la nota di ATS Milano Città Metropolitana, pervenuta in data 13.04.2021, agli atti di protocollo n°17818, da cui si evince che:

- al termine della stagione 2020 la qualità complessiva è risultata sufficiente solo per i due punti ubicati più a nord, mentre si è mantenuta scarsa per gli altri. Alla luce dell’esperienza degli anni precedenti, che ha evidenziato una classificazione costantemente scarsa a fronte di un solo occasionale episodio di classificazione “buona” nel 2012 e peraltro in un solo punto, anche per il 2021 ritiene opportuno rinnovare il divieto di balneazione per tutti i punti;
- il programma di monitoraggio proseguirà da aprile a settembre, con prelievi mensili, nelle seguenti stazioni, fatta salva l’eventualità di procrastinare i campionamenti visto il periodo emergenziale in corso:
 1. Castano Primo, località Casa delle barche;
 2. Cuggiono, Località Baragge;
 3. Boffalora, località Piave;
 4. Abbiategrasso, Centro balneare Gabbana;
 5. Besate, località Zerbo,
- a ciò si aggiunge l’attuale situazione correlata alla pandemia da COVID-19. Nel Fiume Ticino recapitano infatti alcuni scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue civili e industriali, che per tipologia, secondo quanto riportato in letteratura (Rapporto ISS COVID-19 n°9/2020), potrebbero risultare contaminate da SARS-COV-2;
- è necessario alla luce di quanto sopra di:
 - rinnovare il provvedimento di divieto di balneazione anche per il 2021;
 - divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;
 - segnalare e circoscrivere le zone interdette alla balneazione;

Considerato che:

- i Navigli e i canali (ad esempio Villoresi), per la loro natura intrinseca e come previsto dalla legge (art. 1 comma 3 e 4 D.Lgs. 116/2008), non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione, ma manufatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale, navigazione, produzione forza elettromotrice);

- è inoltre possibile che vi recapitino alcuni scarichi singolo e/o collettivi di acque reflue civili ed industriali che per tipologia, secondo quanto riportato in letteratura (Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020), potrebbero risultare contaminate da SARS-COV-2;
- è pertanto opportuno che vengano disposti i provvedimenti di divieto di balneazione permanente per i Navigli e per i canali (ad esempio Villoresi) e che in prossimità degli accessi e lungo le sponde vengano apposti i cartelli di divieto di balneazione;

Richiamata infine l'ordinanza del Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi n°13/2011 di divieto di balneazione nei canali del Consorzio Villoresi;

Rilevato che:

- con DGR 09.03.2011 n. IX/1419 il canale demaniale Naviglio Grande è stato attribuito al reticolo idrico di bonifica con contestuale affidamento al Consorzio Est Ticino Villoresi della gestione, manutenzione nonché esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica;
- con deliberazione del comitato esecutivo del Consorzio Villoresi n°73 del 09.03.2015, sono state approvate delle modifiche al catasto canali, confermando la competenza sul Naviglio Grande;
- il Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR 19.12.2016 n°X/6037 prevede all'art. 29 che su tutta la rete consortile è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali rilasciate Consorzio;
- con D.g.r. 18 dicembre 2017 n°X/7581 è stato approvato il seguente allegato opportunamente aggiornato «C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica» che ricomprende anche il Naviglio Grande;

Visti gli artt. 2.11.3 e 2.11.4 del R.L.I.;

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto art. 50, comma 5 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.Lgs. n°112 del 31 marzo 1998;

ORDINA IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati,

NEL TRATTO DEL FIUME TICINO CHE SCORRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGENTA

AVVERTE

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, che l'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi della delibera di G.C. n°137 del 29.09.2016, che prevede la sanzione amministrativa pari a € 450,00 P.M.R. (pagamento misura ridotta) per le violazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune e il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi, in particolare in prossimità degli accessi e alle sponde del canale e che tutta la cittadinanza venga informata

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Locale, protocollo interno;
- a ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, via Statuto, 5 – 20121 Milano (MI), PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;

- al Consorzio Villoresi, via Ariosto, 30 - 20145 Milano, PEC: etvilloresi@pec.it;
- al Parco del Ticino, via Isonzo, 1 - 20013 Magenta (MI) PEC: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it;
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale www.salute.gov.it

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA